



Audizione AMIRE di mercoledì 11 giugno 2025 su articolo 20 Ddl n° 2365

Il 16 aprile 2025 il Senato della Repubblica, dopo l'approvazione, ha trasmesso alla Camera dei Deputati il Ddl n° 2365 denominato "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria".

Non si comprende quale possa essere la ratio di inserire questa norma nel decreto e quale utilità può avere questa norma per migliorare le prestazioni sanitarie ai cittadini italiani.

L'art. 20 del Ddl n° 2365 è una norma liberticida che affida l'approvazione dei bilanci solo a chi li assembla.

E come se la giunta comunale approvasse il bilancio senza l'approvazione del Consiglio comunale o come se il bilancio del condominio venisse approvato dall'amministratore anziché dall'assemblea dei condomini.

L'assurdità e la illogicità della norma è anche data anche dal fatto che i bilanci degli Ordini non gravano sul bilancio dello Stato, ma gravano solamente sui contributi versati dagli iscritti.

Nella proposta al vaglio della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati all'art. 20 si legge:

«Articolo 20 (Misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali)

L'articolo 20 dispone una modifica all'articolo 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che disciplina i compiti del Consiglio direttivo e della Commissione di albo degli Ordini delle professioni sanitarie, prevedendo che il Consiglio direttivo di ciascun Ordine approvi direttamente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la tassa annuale per le spese di gestione, mentre attualmente al Consiglio spetta proporre tali atti all'approvazione dell'assemblea degli iscritti (comma 1)..

Più in dettaglio, l'articolo 3 del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e la legge n. 3/2018, sui compiti del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni sanitarie, come novellato dall'articolo 4, comma 1, della Legge n. 3/2018 sul riordino, tra l'altro, delle professioni medesime, si propongono le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 lett. f), viene sostituita la disposizione, che attualmente prevede la sola proposta del Consiglio di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell'Assemblea degli iscritti, con l'approvazione diretta dei medesimi atti da parte del Consiglio medesimo verso la quale potrebbe essere proposta da parte di iscritti richiesta di convocazione dell'assemblea per chiarimenti e per giustificativi su voci dei bilanci approvati;
- b) analogo intervento è previsto alla successiva lett. g), con riferimento all'approvazione diretta da parte del Consiglio direttivo della tassa annuale necessaria a coprire le spese di gestione.

In proposito si ricorda che tale tassa annuale può essere anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti.

Una volta approvato questo art. 20 per gli Ordini dei medici sarà poi esteso a tutti gli altri Ordini e Collegi?

Una volta approvato questo art. 20 dovrebbero essere modificati anche gli artt. 2423 e 2464 del Codice civile in ordine al bilancio civilistico.

Si ricorda che gli Ordini professionali sono qualificati come Enti pubblici non economici a carattere associativo e che, per il bilancio, adottano le norme del codice civile.

Quanto previsto dall'art. 20 non ha nulla a che vedere con le prestazioni sanitarie e non si capisce come tale articolo possa essere utile a migliorare le prestazioni sanitarie per i cittadini.

Giugno 2025